

Accordo di collaborazione didattico-scientifica

Con il presente atto fra le sotto elencate istituzioni, di seguito denominate Parti:

Istituto Centrale per l'Archeologia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, C.F. 97912470586, di seguito denominato ICA, rappresentato dal proprio Direttore *pro tempore* Dott. Elena Calandra, domiciliata per la carica in Roma, Via di San Michele, 22

e

Università di Roma Sapienza, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, C.F. 80209930587, di seguito denominato DSA, con sede e domicilio fiscale in Roma P.le Aldo Moro, 5, rappresentato dal Direttore *pro tempore* Prof. Giorgio Piras

PREMESSO CHE

l'ICA, ai sensi dei DM 245 del 13 Maggio 2016 (istitutivo) e 169 del 7 aprile 2017 (attribuzione delle funzioni), operando nell'ambito della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (d'ora in poi DG ABAP), svolge funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione più ampia (DM 169, art. 1, c. 1);

l'ICA promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;

l'ICA, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, può sottoscrivere accordi con università e centri di ricerca italiani e stranieri (DM 169, art. 1, c. 3);

il DSA vede incardinate al suo interno varie strutture didattiche, corsi di laurea triennali e magistrali, la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, la Scuola di Dottorato in Archeologia, i Master;

è responsabilità del DSA provvedere ad una didattica organica e funzionale per i diversi gradi di corsi di studio;

CONSIDERATO CHE

l'ICA ha avviato un'ampia linea di disseminazione in merito alla legislazione dei beni culturali con particolare *focus* sulla tutela e sulle proprie attività, nell'ambito del mutato quadro legislativo delle competenze, ai sensi dei DPCM 171/2014 e dei DM 43/2016 e 44/2016;

l'ICA, per dare corso alle sopra citate attività di innovazione e sperimentazione, necessita di strutture tecniche, informatiche, etc. anche esterne rispetto alle dotazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

l'ICA, per assicurare la corretta conoscenza e l'adeguata informazione in merito alle attività di studio e ricerca nel campo della tutela, nel quadro generale di quelle del Ministero, necessita di adeguate forme di diffusione, divulgazione e didattica;

l'ICA ha stipulato con l'Università Sapienza una apposita convenzione quadro per Tirocini Curricolari in data 3.05.2018;

il DSA prevede nell'ambito dei suoi corsi di studio insegnamenti di legislazione dei beni culturali, nella logica formativa di dotare gli studenti in archeologia a vari livelli di strumenti funzionali alla professione di archeologo, con specifici approfondimenti nell'ambito delle applicazioni normative, alla struttura e al funzionamento degli organi di tutela in Italia;

l'Accordo di collaborazione didattico-scientifica sottoscritto tra ICA e DSA, in data 16.10.2017, per l'Anno Accademico 2017-2018 ha prodotto risultati estremamente soddisfacenti per entrambe le Parti;

la stipula di un nuovo Accordo è stata autorizzata dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca, Servizio I – Ufficio Studi, con nota prot. DG-ER 4164 del 20/09/2018 (prot. ICA 148 del 20/09/2018);

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. Finalità dell'Accordo

Con il presente atto le Parti come sopra rappresentate intendono continuare il rapporto di collaborazione didattico – scientifica già instaurato, sia per sostenere, sviluppare, ampliare e diffondere il ruolo profondamente innovativo rivestito dall'ICA nel panorama dello studio e della ricerca in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, sia per assicurare all'Università un insegnamento fortemente qualificato di Legislazione dei beni culturali (IUS 10), volta agli studenti del Triennio di Beni Archeologici e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, oltre che per l'avvio di progetti congiunti.

Articolo 2. Modalità di realizzazione

La collaborazione sarà attuata secondo le seguenti modalità:

l'ICA, nella persona del Direttore, svolge le ore di insegnamento, nella sede dell'Università o laddove necessario in altre sedi preventivamente concordate, secondo calendario e orario tempestivamente reso pubblico, per un totale di 48 ore (36 frontali e 12 pratiche) per il Triennio e di 30 ore per la Scuola di Specializzazione; si rende disponibile per gli esami di profitto e per le tesi di laurea della medesima disciplina;

l'ICA accoglie, secondo i parametri di legge, studenti per tirocini;

il DSA collabora con l'ICA a ricerche, indagini, etc., con spirito di sussidiarietà nelle materie di competenza, anche con le proprie strutture tecniche ed informatiche;

il DSA mette a disposizione dell'ICA logistica e aule per incontri, presentazioni, convegni, etc., preventivamente concordati, e se del caso organizzati congiuntamente, assicurandone la relativa pubblicità in ogni forma.

Articolo 3. Loghi e immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 4. Ulteriori forme di collaborazione

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Articolo 5. Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

Articolo 6. Sicurezza

Entrambe le Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione e ad attenersi alle norme di legge e alle disposizioni interne di ciascun istituto.

Articolo 7. Durata e recesso

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha validità per l'Anno Accademico 2018/2019, comprendendo gli orari di lezione e gli esami relativi. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

Articolo 8. Foro competente

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni della legislazione vigente in materia, per quanto compatibili. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 9. Registrazione

Il presente accordo non è soggetto a registrazione; in caso contrario, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Articolo 10. Informativa

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ICA

Il Direttore, Dott. Elena Calandra _____

Per il DSA

Il Direttore, Prof. Giorgio Piras _____

Luogo e data _____